

TRIBUNALE DI BARI

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE

DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO n. 67/2023

**ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e
RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 66- 67 e ss. del C.C.I.I.**

DEBITORI

De Fano Giovanni, nato a Bari il 18.06.1970, cod. fisc. DFNGNN70H18A662V e la coniuge **Fracchiolla Angela**, nata a Bari il 19.01.1976, cod. fisc. FRGNGL76A59662V, entrambi residenti alla Via Alcide De Gasperi, n. 270, nel comune di Bari, rappresentati e difesi dall'**Avv. Saverio Regano** ed elettivamente domiciliati nel medesimo studio al C.so Vittorio Veneto, 6/B, cod. fisc. RGNSVR77B13A662H, giusta procura in atti processuali, il quale dichiara di ricevere informazioni presso la PEC: regano.saverio@avvocatibari.legalmail.it

GESTORE INCARICATO

Avv. Carla Ferrari, C.F. FRRCRL66E53A662X, nata a Bari il 13/05/1966 con studio in Bari al viale di Vittorio n. 13, pec: avvcarlettaferrari@puntopec.it, iscritta O.C.C.S. dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Il sottoscritto professionista preliminarmente

dichiara

- di essere iscritto al registro dei compositori, pubblicato dal Ministro della Giustizia e di possedere i requisiti richiesti dalla Legge;
- che non sussistono in relazione alla sua persona condizioni di incompatibilità per l'espletamento dell'incarico;
- che non si trova in situazioni di conflitto di interessi;
- che non ha mai ricevuto né sta attualmente espletando alcun incarico professionale per conto del ricorrente debitore.



Preliminarmente, sulla competenza territoriale dell'OCC c/o l'Ordine degli Avvocati di Bari.

L'art. 68, comma 1, dispone che la domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del Tribunale competente, ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCI, ovvero presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principale. E, poiché il debitore è residente in Bari, l'Organismo istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Bari risulta essere a pieno titolo competente all'analisi della domanda proposta dai signori **De Fano Giovanni** e **Fracchiolla Angela**, Organismo che procederà, di conseguenza, al deposito di tutta la documentazione inerente alla domanda medesima dinanzi al Tribunale di Bari.

Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista.

Il sottoscritto professionista è stato nominato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari.

Ai sensi del CCII, la prestazione di ausilio e affiancamento ai debitori nella predisposizione del piano, cui è tenuto il già menzionato Gestore, deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa soddisfare gli interessi dei creditori.

A tal fine il sottoscritto dichiara di non essere legato ai ricorrenti da rapporti di natura personale e/o professionale, tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio e di non aver prestato, neanche tramite soggetti terzi, attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore.

In virtù del disposto di cui all'art.67, comma 1, CCII, secondo cui: *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti"*, la partecipazione del professionista nominato dal detto OCCS alle riunioni per la predisposizione del piano, esprimendo valutazioni preliminari sulle ipotesi formulate, non ne inficia l'indipendenza, rientrando nell'attività di revisione di quest'ultimo, nella considerazione che un confronto dialettico tra Gestore e Debitore, coadiuvato dai suoi consulenti (in particolare l'avvocato), consente di individuare la risoluzione della crisi più idonea e sostenibile nell'interesse del ricorrente e dei suoi creditori.

Individuazione dell'istituto giuridico previsto dal CCII nel caso specifico.



Il sottoscritto Gestore ritiene di condividere il piano predisposto dai ricorrenti, secondo l'istituto del "***piano familiare di ristrutturazione dei debiti del consumatore***", previsto dal combinato disposto di cui agli artt.66 e 67 e ss CCII.

L'apertura della procedura.

Con provvedimento n. 67 del 2023, il detto Organismo, in persona del Referente Avv. Enrico D'Innella, ha nominato la sottoscritta quale Gestore del Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, la quale ha accettato l'incarico.

La scrivente ha acquisito le precisazioni richieste agli enti effettuate direttamente dall'Organismo di Composizione della Crisi, affinché venissero comunicate tutte le risultanze relative all'ammontare di eventuali debiti tributari accertati.

Con l'audizione del 10.01.2024, tenutasi presso lo studio dell'avv. Saverio Regano, i ricorrenti hanno confermato sotto la loro esclusiva responsabilità la veridicità ed autenticità di tutte le proprie dichiarazioni e la completezza della documentazione, di quella sia allegata a corredo dell'istanza sia successivamente prodotta.

Si sono impegnati, altresì, personalmente e con l'assistenza professionale dell'Avv. Regano, a fornire tutto il supporto e la collaborazione necessari all'O.C.C.S. per la ricostruzione della propria situazione economica, finanziaria e patrimoniale, fornendo tutto quanto necessario e richiesto.

La scrivente ha potuto verificare che ricorrono i presupposti e i requisiti sia soggettivi sia oggettivi di accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi del D. Lgs. n. 14/2019, vale a dire che i sigg.ri De Fano e Fracchiolla:

- 1) si trovano in situazione di "sovraindebitamento" in ragione del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente;
- 2) versano in una incolpevole situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2, co.1, lett. c, D. Lgs. n.14/2019, trovandosi in stato di insolvenza ai sensi dello stesso articolo, co.1, lett. b, dunque in uno stato che "si manifesta con inadempimenti od altri fattori esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- 3) non sono assoggettabili a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II, Sez. III, di cui al D. Lgs. n. 14/2019;



- 4) nei precedenti cinque anni non hanno fatto ricorso a procedimenti di composizione della crisi, ex artt. 7, co. 2, lett. B, e 69 D. Lgs. n. 14/2019;
- 5) non hanno commesso alcun atto diretto a frodare le ragioni dei propri creditori;
- 6) i debitori, ai sensi dell'art. 66 C.C.I., essendo membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, proponendo un piano familiare di ristrutturazione del debito
- 7) rientrano nella qualifica di soggetto consumatore ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. b, D. Lgs. n. 14/2019, ossia "persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana, professionale eventualmente svolta, anche se socia illimitatamente responsabile di una società di persone o di una s.a.p.a., ma limitatamente ai debiti estranei a quelli sociali";
- 8) non si trovano, dunque, in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di Ristrutturazione ex art. 67 D. Lgs. n. 14/2019.

Tutto ciò premesso, lo scrivente O.C.C. presenta la propria:

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex art. 68 D. Lgs. n. 14/2019

Il contenuto della relazione dell'OCC ex art. 68 CCI.

L'art. 68, comma 2, del CCI dispone che alla domanda (di ristrutturazione dei debiti) deve essere allegata una relazione dell'OCC che deve contenere:

- *l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;*
- *l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;*
- *la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;*

Il comma 3 del medesimo articolo prevede, ancora, che l'OCC nella sua relazione *deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile.*

1) CAUSE DEL SOVRAINDEBITAMENTO E DILIGENZA IMPIEGATA DAI DEBITORI NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI.



Dall'esame della documentazione disponibile, sia quella depositata dagli istanti sia quella assunta dallo scrivente O.C.C.S., è possibile confermare che le cause del sovraindebitamento dei sigg. De Fano – Fracchiolla siano effettivamente riconducibili a quanto affermato nell'audizione e nel ricorso proposto.

In particolare, la situazione di indebitamento si è manifestata a seguito dell'acquisto dell'immobile adibito ad abitazione principale, ritenendo inappropriato l'esborso economico per un canone di locazione rispetto ad una rata di ammortamento, gli stessi hanno contratto un mutuo ipotecario consapevoli di poter sostenere l'adempimento della rata derivante.

A distanza di due anni purtroppo è mutata la condizione familiare, ovvero, è aumentato il nucleo familiare con l'arrivo di due figli, condizione che sensibilmente ha sbilanciato le spese del nucleo familiare e la condizione finanziaria dello stesso, risultante monoreddito.

Le spese familiari volte a soddisfare i bisogni primari per il mantenimento della sig.ra Fracchiolla e della prole ha compresso notevolmente il reddito, non più sufficiente per poter onorare gli impegni assunti, condizione che si è cristallizzata con la nascita del piccolo Francesco nel 2015, evento che ha portato a conoscenza la Fracchiolla della presenza di un tumore maligno "*neoplasia cerebellare*" malattia trattata con sedute chemioterapiche e ad oggi, a mezzo di assunzione giornaliera del farmaco antitumorale.

Durante questo tragico evento si è assimilato un parto prematuro del piccolo Francesco, che ha richiesto successive cure e somministrazione di farmaci e integratori, anche abbastanza costosi, necessari per stimolare la crescita.

Ben comprensibile, come questo avvenimento abbia indiscutibilmente destabilizzato i ricorrenti sia sotto il profilo umano che sotto il profilo finanziario, condizione in cui non era possibile alcun accantonamento delle somme per far fronte al pagamento delle rate del mutuo.

Tale *status* ha posto ineluttabilmente i ricorrenti innanzi ad una scelta, quale destinare la redditività per soddisfare il fabbisogno familiare e le improrogabili spese per tutelare lo stato di salute della Fracchiolla e del piccolo piuttosto che onorare le obbligazioni assunte, che nello specifico trattasi esclusivamente della rata di ammortamento del mutuo.



Considerata la natura complessa del nucleo familiare non risultava sufficiente la sola remunerazione del De Fano, tanto che gli stessi sono stati costretti a richiedere un primo finanziamento con la società Dinamica e nel 2023 consolidato con la Compass.

Se per un verso i ricorrenti hanno agito in buona fede e necessità richiedendo e rifinanziando il prestito con la erronea consapevolezza che, con nuove risorse finanziarie, avrebbero potuto regolarizzare una parte dell'insoluto del mutuo e fronteggiare le esigenze familiari, dall'altro verso i finanziatori *versano in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio*, considerando che gli stessi risultavano già intestatari di un contratto di mutuo in sofferenza e che, in ipotetica simulazione rata-reddito, non avrebbero potuto né onorare l'adempimento decaduto e nemmeno ritornare in *bonis*, anzi potremmo ben asserire che gli stessi finanziatori hanno colpevolmente determinato un aggravamento dell'indebitamento.

In ragione di tanto, è d'uopo ipotizzare che i debitori non abbiano colposamente e volutamente determinato il proprio stato di sovraindebitamento, ovvero gli stessi, per *tabula* non si sono indebitati con mala fede, colpa grave o frode e dolo, al contrario, gli stessi si sono trovati in una situazione di difficoltà oggettiva derivante dall'aumento del nucleo familiare, prima e successivamente anche dalla malattia della sig.ra Fracchiolla contestualmente allo stato cagionevole del piccolo.

Non da ultimo, il recente episodio di malessere della Fracchiolla, come da referto depositato in atti.

Dalla cronistoria finanziaria dei ricorrenti si evince che la concessione del mutuo ipotecario è stata possibile in considerazione della sostenibilità della rata di ammortamento e che solo successivamente, con la venuta di altri due figli, e successivamente della malattia della Fracchiolla, vi è stato uno sbilanciamento importante della distribuzione del reddito.

Appare evidente, inoltre, che la richiesta del prestito con cessione del quinto dello stipendio è stata una scelta volta, ingenuamente, a voler regolarizzare una parte dell'insoluto del mutuo e fronteggiare le esigenze incompressibili familiari.

Con riferimento alla diligenza impiegata dai debitori, persone fisiche, nell'assumere volontariamente le obbligazioni, gli stessi hanno riferito di aver assunto le obbligazioni



con la ragionevole prospettiva di poterle adempiere, ovvero non hanno determinato colposamente il sovraindebitamento.

Dalla documentazione fornita emerge che il mutuo ipotecario contratto dal sig. De Fano era finalizzato all'acquisto di un bene di primaria importanza quale è l'acquisto della casa di abitazione e si precisa che al momento in cui è stato contratto l'emolumento retributivo consentiva di far fronte all'obbligazione assunta.

2. SITUATIONE REDDITUALE, PATRIMONIALE

In ordine alla situazione reddituale si riportano i seguenti dati.

a) Il sig. De Fano presta la propria attività lavorativa con rapporto di lavoro subordinato in qualità di socio operaio presso la Midas Società Cooperativa sita in Bari.

Situazione reddituale del sig. De Fano:

Mod. Unico 2020 → reddito complessivo → € 18.524,18

Mod. Unico 2021 → reddito complessivo → € 19.665,03

Mod. Unico 2022 → reddito complessivo → € 19.080,16

Mod. Unico 2023 → reddito complessivo → € 19.749,71

b) Situazione della sig.ra Fracchiolla :

- i dati reddituali in capo alla sig.ra Fracchiolla sono documentati esclusivamente dall'Attestazione ISEE

Il modello Isee dell'anno 2022 attesta una situazione equivalente pari ad € 9.142,00.

In ordine alla situazione patrimoniale

In relazione alla situazione patrimoniale è accertato che in capo al sig. De Fano risulta la proprietà della seguente unità immobiliare:

Immobile sito in Bari (BA) al Corso Alcide de Gasperi n. 270:

Identificato al NCEU al Foglio 115, Particella 1, Subalterno 16, Categoria A/3, Classe 4, Consistenza 4,5 vani, Superficie Catastale 73 mq, Rendita € 639,12.



L'unità immobiliare è stata acquisita in data 30 marzo 2000 giusto atto di Compravendita repertorio n. 11178 con concessione di Contratto di Mutuo n. 0755000634050 sottoscritto con la mutuante Sanpaolo IMI S.p.A.

Il predetto immobile attualmente è oggetto della procedura esecutiva immobiliare R.G. Es. n. 94/2022 pendente presso il Tribunale di Bari.

Il De Fano non possiede alcun bene mobile o di valore utile all'esecuzione della procedura.

> La sig.ra Fracchiolla risulta proprietaria dei seguenti beni mobili:

- Autovettura Citroen tg. EZ577DJ di esiguo valore commerciale e necessaria al sig. De Fano per raggiungere il luogo di lavoro
- Autovettura Ford Fugal tg. DC928GG di esiguo valore commerciale e utilizzata dal figlio Giuseppe per raggiungere il luogo di lavoro.

In ordine alla situazione finanziaria

In merito alla situazione finanziaria dei ricorrenti è importante precisare che la redditività apportata all'interno del nucleo familiare è derivante dal reddito del De Fano, che mensilmente percepisce una retribuzione netta pari ad una retribuzione mensile netta pari ad € 1.500,00 circa, che ad oggi è depauperata dalla trattenuta posta per la cessione del quinto pari ad € 327,00.

Venendo ora alle spese medie mensili necessarie al sostentamento del debitore, queste sono state quantificate dagli stessi in € 950/1.050,00 tenuto conto che molte delle altre spese di mantenimento all'interno del nucleo sono sostenute dai due figli Giuseppe e Paola, economicamente autonomi, così come dichiarato e prodotto dai ricorrenti.

In ragione di quanto dichiarato e confermato si ritiene sostenibile la rata mensile di € 500,00 circa messa a disposizione per l'esecuzione del predetto piano di ristrutturazione.

3) VALUTAZIONE EX ART. 68, CO. 3, D.LGS. N. 14/2019:

Come noto, al professionista nominato spetta indicare e valutare anche se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione del finanziamento, abbiano effettivamente tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutandolo in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.



Nella fattispecie che ci occupa, il “prestito” a mezzo di cessione del quinto dello stipendio erogato dapprima dalla società Dynamic e consolidato successivamente con la Compass, non risulta adeguato nei confronti del potenziale reddituale dei ricorrenti.

I finanziatori *versano in colpa, anche per una non adeguata valutazione del merito creditizio*, considerando che i ricorrenti, avendo prodotto copiosa documentazione, risultavano già intestatari di un contratto di mutuo in sofferenza e che, in ipotetica simulazione rata-reddito, non avrebbero potuto né onorare l’adempimento decaduto e nemmeno ritornare in *bonis*, anzi potremmo ben asserire che gli stessi finanziatori hanno colpevolmente determinato un aggravamento dell’indebitamento, depauperando ulteriormente le risorse economiche degli stessi e generando un irreversibile indebitamento.

Tanto conferma anche il richiamo all’art. 124 bis T.u.b. in tema di credito al consumo, ove si stabilisce che “prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso oltre che ottenute consultando una banca dati pertinente’.

Del resto, le stesse società finanziarie, che esercitano professionalmente l’attività di concessione del credito presso la clientela, risultano le più qualificate a procedere alla valutazione della futura solvibilità del debitore, piuttosto che il debitore stesso, i cui profili di colpa, quand’anche in astratto fossero configurabili, verrebbero senz’altro assorbiti e superati da quelli propri del contraente professionalmente qualificato.

4) SOLVIBILITA’ DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI:

Dall’analisi della documentazione fornita, non si ravvisano atti dispositivi del patrimonio che ne abbiano fraudolentemente ridotto la capacità patrimoniale.

5) INESISTENZA ATTI IN FRODE

Dall’analisi della documentazione in atti è emersa, inoltre, l’inesistenza di atti in frode ai creditori laddove la nozione di "atti in frode" si intende con valenza ingannevole e presuppone che il debitore abbia occultato situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio.

6) SULLA FALCIDIA DEL CONTRATTO DI FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.



Ci si limita unicamente ad evidenziare come il nuovo Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, all'art. 67 ha espressamente previsto, al comma 3, che *la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio.....* pertanto, nell'ottica della normativa sul sovra indebitamento, tutte le obbligazioni vengono travolte ed incanalate in un'unica procedura nel rispetto della *par condicio creditorum*, con soddisfazione dei creditori in base all'ordine delle cause legittime di prelazione e classamento dei crediti.

PASSIVO PATRIMONIALE

Lo scrivente OCC riporta la situazione debitoria come rappresentata nel piano di ristrutturazione dei debiti presentata dai ricorrenti e verificata a seguito del riscontro fornito dai creditori all' OCCS:

FE FANO		
	IMPORTO	TITOLO
PREDEDUZIONI		
SPESE PROCEDURA ESECUTIVA COMPRESO COMPENSO CTU	€ 5.000,00	Spese procedura R.G.E. 94/2022
CREDITI IPOTECARI		
YODA SPV S.r.l.	€ 17.788,63	Privilegio ipotecario ex art. 2855 c.c. MUTUO IPOTC. 30.03.2000 REP. 11178
CREDITI PRIVILEGIATI		
AGENZIA RISCOSS. (REGIONE PUGLIA)	€ 4.318,80	Privilegio ex art. 2752 4 co., 2778 c.c. Tasse
COMUNE DI BARI – UFF. TRIB.	€ 2.755,00	Privilegio ex art. 2752 c.c. Tari (anni 2016- 2023)
CREDITI CHIROGRAFARI		
COMPASS	€ 29.757,00	Prestito con cessione del quinto
TOTALE	€ 61.218,58	
SIG.RA FRACCHIOLLA	IMPORTO	TITOLO



CREDITI PRIVILEGIATO		
ADER	€ 1.085,09	Privilegio art. 2752 c.c. Tasse
DEBITORIA	€ 60.704,43	

A tali poste passive vanno aggiunti i costi di procedura:

- 1) il credito in prededuzione di € 2.792,42, quale compenso dell'OCC, ex art. 6, lettera a) CCI, col combinato disposto dell'articolo 71, comma 4, CCI, compenso pattuito come da preventivo fra OCC e i ricorrenti (salva diversa quantificazione da parte del Giudice delegato alla procedura);
- 2) il credito in privilegio ex art. 2751 bis c.c. relativo alle competenze professionali dell'*advisor* avv. Saverio Regano per le attività svolte e da svolgersi in costanza di procedura e quantificate adeguandosi ai minimi previsti dal D.M. 55/14 e succ. mod in € 1.600,00

TOTALE COMPLESSIVO DEBITI € 65.096,94, così specificati:

- totale crediti in prededuzione € 7.792,42 di cui:
 - € 5.000,00 relative alle spese processuali maturate nella procedura esecutiva immobiliare RGES. 94/22;
 - € 2.792,42 al compenso OCCS;
- totale crediti ipotecario speciale € 17.788,63
- totale crediti privilegiati € 9.758,89
- i crediti chirografari ammontano ad un totale di € € 29.757,00.

Previa suddivisione in classi dei creditori, i ricorrenti propongono, nel termine di 6 anni e nove mesi, il soddisfo di tutti i crediti, di cui nella misura del 100% del credito in prededuzione relativo alle spese delle procedura RGE 94/22, nella misura del 100% dei crediti ipotecari, nella misura del 100% dei crediti privilegiati, nella misura del 5% del credito chirografario e del credito in prededuzione e postergato nella misura del 100%. Il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dai ricorrenti prevede la ristrutturazione complessiva mettendo a disposizione dei creditori e dei costi della procedura la complessiva somma di € 36.827,79.

Nel dettaglio:



a) per la ristrutturazione della debitoria in capo al sig. De Fano la somma messa a disposizione ammonta ad € 36.827,79 (comprensiva del credito in prededuzione) e prevede l'estinzione della procedura in un arco temporale di 6 anni e nove mesi, ove nei primi 6 mesi successivi l'omologa sarà soddisfatto integralmente il credito in prededuzione derivante dai compensi del delegato, CTU e spese di giustizia della procedura R.G.E. n. 94/22 dal settimo mese al 4° mese del quarto anno sarà soddisfatto il credito ipotecario e a seguire i crediti privilegiati e chirografari, contestualmente all'accantonamento del credito in prededuzione dell'OCCS avv. Carla Ferrari:

Im merito al credito in prededuzione derivante dalle spese della procedura R.G.E. n. 94/22 pari ad € 5.000,00, verrà corrisposto l'importo di € 2.000,00 ad omologa del piano e restante parte con il versamento della somma di € 500,00 nei primi sei mesi successivi l'omologa, vieppiù, ad avvenuta sospensione della procedura, qualora le spese determinate da GD fossero maggiori rispetto a quanto forfettariamente previsto dal piano, i ricorrenti si impegnano a provvedere interamente al restante pagamento delle stesse.

b) per la ristrutturazione della debitoria della Fracchiolla la somma messa a disposizione ammonta ad €1.085,09, credito privilegiato e soddisfatto al 100% la cui corresponsione sarà interamente a carico del coniuge De Fano.

Pertanto, la somma complessiva messa a disposizione dei creditori sarà pari a € 36.827,79 la cui durata per il soddisfo dei creditori si caratterizza in 6 anni e nove mesi la rata mensile ammonta ad € 500,00 come da sintesi sottostante:

PIANO PAGAMENTI DE FANO - FRACCHIOLLA		anno 1	anno 1	2	3	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	
Creditore	importo del debito	importo del piano	da 1 a 6	da 7 a 12	rate mensi	ta mensi	da 1 a 4	mese 5	m. 6 a 12	1	da 2 a 3	4	da 5 a 8	9	da 10 a 1	12	da 1 a 2	3	da 5 a 8	9	
PIANO DE FANO																					
	2000																				
SPESE P. RGE 94/22	5.000,00	3.000,00	500											0							
YODA SPV	17.788,63	17.788,63		500,00	500,00	500,00	500,00	78,63	0	0	0,00	0,00	0,00								
Compenso O.C.C.	2.792,42	2.792,42		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00						176,2	500	116,18
Onorario avv. Regano	1.600,00	1.600,00					0,00	105,34	125,00	132	166,67	154,32	0,00								
ADER	4.318,80	4.318,80					0,00	105,34	125,00	132	166,67	172,84	250,00	363,52	500,00	336,76					
Comune di Bari	2.755,00	2.755,00					0,00	105,34	125,00	132	166,67	172,84	250,00	136,48							
Compass	29.757,00	1.487,85						0,00	0,00	0	0,00	0,00				163,24	500	323,8			
TOTALE	64.011,85	33.742,70									0,00										
FRACCHIOLLA											0,00	0,00									
ADER	1.085,09	1.085,09					0,00	105,34	125,00	104,8	0,00	0,00									
TOTALE	65.096,94	36.827,79		500,00	500,00	500,00	500,00	499,99	500,00	500,8	500,01	500,00	500	500	500	500	500	500	500	500	116,2

Coperture e modalità

Come esposto nel ricorso, i ricorrenti, in maniera prospettica disponendo di una liquidità mensile utilizzabile per l'esecuzione del piano, considerato un equo rapporto rata – reddito, intendono far fronte alle predette passività - nei modi ed alle condizioni specificate, destinando la somma di circa € 36.827,79 per la ristrutturazione del debito complessivo, corrispondendo pertanto la somma complessiva in rate mensili di € 500,00



per sei anni e otto mesi, mentre verrà corrisposta la somma di € 112,20 il nono mese del sesto anno.

Il conferimento di tali somme è stato calcolato in modo da essere sostenibile per gli istanti che avrebbero un reddito residuo per fronteggiare la soddisfazione delle esigenze incompressibili di vita della famiglia, anche secondo gli aiuti derivanti dai figli De Fano Giuseppe e Paola, i quali non solo sono autosufficienti economicamente, non gravando sul nucleo familiare ma, secondo una gran e pregevole solidarietà familiare, contribuirebbero anche al sostentamento del nucleo affinché possa essere sostenibile e fattibile il piano.

Nel caso che ci occupa, i figli dei ricorrenti sono un vero esempio di quanto prescritto ai sensi dell'art. articolo 315 bis del codice civile italiano, ove viene previsto l'obbligo dei figli nei confronti dei genitori non solo al rispetto degli stessi bensì anche alla contribuzione al mantenimento della famiglia finché vivono sotto lo stesso tetto.

Sebbene la legge sottolinei l'importanza del reciproco sostegno tra genitori e figli all'interno del contesto familiare, è volontà degli stessi dare un contributo al mantenimento generale familiare.

Si ritiene comunque, che la retribuzione del De Fano, depurata dalla trattenuta del prestito con cessione del quinto, sia ugualmente adeguata e sufficiente per poter sostenere le rate previste dal piano, infatti al netto della busta paga lo stesso percepirebbe la somma mensile di € 1.500,00 circa, adeguata per soddisfare entrambe le esigenze.

Da qui i debitori hanno tutto l'interesse a sciogliere o revocare il contratto di finanziamento adempiuto tramite cessione in considerazione del fatto che, recuperata l'intera disponibilità della retribuzione, sarebbe più semplice formulare una valida proposta di composizione della crisi e sarebbe certamente sostenibile il piano proposto.

GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA E ATTENDIBILITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA E COMMENTO AL PIANO PROPOSTO CON VALUTAZIONE ALLA PROBABILE CONVENIENZA (art.68, c.2, lett.c, e art.67, c.4, CCII)

La scrivente ritiene che la documentazione prodotta a sostegno del piano, possa ritenersi completa ai fini che ci occupano.

Altresì, la scrivente ritiene che la proposta del Piano familiare di ristrutturazione dei debiti presentata dai ricorrenti è idonea a conseguire quel bilanciamento di interessi che la legge



si prefigge di raggiungere, dal momento che riuscirebbe, nell'ipotesi di integrale esecuzione, a soddisfare tutti i creditori.

La convenienza della proposta è rappresentata da un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità dei debitori e presenta una soddisfazione del 100% del credito maturato nella procedura RGE 94/22, soddisfazione del 100% del credito ipotecario in tempi brevi, soddisfazione del 100% dei crediti privilegiati, del 100% del credito in prededuzione dell'OCCS e del 5% del chirografario.

È d'uopo evidenziare, infatti, che **la mancata apertura del piano di ristrutturazione comporterebbe la prosecuzione della procedura esecutiva in danno dei sigg. De Fano e Fracchiolla, a svantaggio dei creditori e dei medesimi ricorrenti.**

Inoltre, una eventuale vendita dell'immobile costringerebbe gli odierni ricorrenti al pagamento di un canone di locazione mensile che, certamente, comprometterebbe ulteriormente la loro capacità di adempiere ad ogni obbligazione contratta.

Vieppiù, l'alternativa liquidatoria non risulterebbe conveniente per il creditore ipotecario, poiché, data la collocazione dell'abitazione, **zona periferica di Bari e soprattutto collocata al 4° piano dell'immobile priva dell'installazione dell'ascensore**, sarebbe impresa ardua, con procedura di espropriazione, assegnarla a possibili offerenti.

Tanto dedotto la fattibilità della proposta è, comunque, subordinata alla inibizione della prosecuzione della procedura esecutiva presso il Tribunale di Bari – R.G.ES.n. 94/2022, la cui prima vendita all'asta è stata fissata il giorno 8 aprile 2024, e alla sospensione delle trattenute derivante dal prestito Compass con cessione del quinto dello stipendio. Pertanto, per entrambi i debitori il piano proposto risulta essere la soluzione più conveniente rispetto ad altre ed anzi rappresenta l'unica strada percorribile per soddisfare, seppure in maniera dilazionata, le pretese di tutte le categorie di creditori come rilevato dal difensore del depositato ricorso le cui motivazioni risultano tutte pienamente condivisibili.

Con l'omologazione del Piano familiare di ristrutturazione dei debiti, i debitori provvederanno al pagamento subito dopo la fase successiva all'omologazione, su conto dedicato della procedura e con mezzi tracciabili di pagamento.

A conclusione dell'incarico affidato, lo scrivente professionista, in qualità di gestore della crisi da sovraindebitamento.

rilevato che



è stato esaminato il piano di ristrutturazione dei debiti familiari, ex art. 67 CCI, proposto da De Fano e Fracchiolla, per il tramite dell'avv. Saverio Regano;

è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati riferiti dai ricorrenti con le informazioni reperibili dagli uffici tributari e della riscossione, oltre a quelli messi a disposizione dagli stessi

ritenuto

altresì, che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dai debitori consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta;

che le modalità indicate nella proposta consentono di ritenere altamente probabile l'estinzione del debito dei ricorrenti nei confronti dei creditori;

tutto quanto innanzi esposto e ritenuto, lo scrivente Organismo di Composizione della Crisi, nella persona del nominato gestore, avv. Carla Ferrari,

ESPRIME GIUDIZIO POSITIVO

Sulla completezza ed attendibilità della documentazione, così come richiesto dall'art. 68, comma 2, lettera c) del CCI, nonché in ordine alla ragionevole sostenibilità, fattibilità ed ammissibilità della proposta da sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto la stessa appare attendibile e coerente con l'attuale situazione patrimoniale e reddituale dei proponenti, fondandosi su ipotesi realistiche, tenuto conto della situazione attuale dei medesimi e prevedendo risultati ragionevolmente conseguibili.

Con riserva di integrare la documentazione prodotta ove dovesse risultare necessario o su richiesta del Giudice delegato alla procedura.

Bari,

Il professionista incaricato

Avv. Carla Ferrari

Si allega in copia:

Ricorso del piano di ristrutturazione

Allegati:

- 1. Istanza di Nomina*
- 2. Verbale audizione*



3. *Certificato stato di famiglia e residenza*
4. *Busta paga di De Fano Giuseppe*
5. *Busta paga di De Fano Paola*
6. *Busta paga di De Fano Giovanni*
7. *Dichiarazioni De Fano Giovanni*
8. *Isee Fracchiolla*
9. *Contratto di mutuo*
10. *Atto di pignoramento*
11. *Avviso di vendita*
12. *Carta circolazione*
13. *Carta circolazione*
14. *Anamnesi*
15. *Atto di precetto*
16. *Precisazione Comune*
17. *Precisazione ed estratto Ader De Fano Giovanni*
18. *Compass*
19. *Precisazione Ader Fracchiolla*
20. *precisazione Inps*
21. *precisazione Inail*
22. *Preventivo OCCS*
23. *Procura e conferimento incarico avv. Regano*
24. *Sentenza Corte d'Appello Bari*
25. *Referto cardiologia ed esenzione*

Bari, 28 marzo 2024

L'OCCS
Avv. Carla Ferrari

